

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile PROVINCIA DI CHIETI

ORDINANZA n. 105 del 10-11-2016

Comando Polizia Locale

OGGETTO: APPOSIZIONE TEMPORANEA DI SEGNALETICA STRADALE IN CORSO GARIBALDI.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

PRESO ATTO dell'istanza prodotta dall'Associazione Diabetici di Ortona, nella persona del Presidente pro-tempore Sig. Giuseppe Di Sciullo, acquisita al protocollo Generale dell'Ente in data 09.11.2016, n., intesa ad ottenere l'autorizzazione alla sosta di n° tre veicoli di servizio negli stalli presenti in C.so Garibaldi, adiacenti la Villa Comunale, in occasione della "Giornata Mondiale del Diabete" che si terrà presso la Sala Eden in data 13-11-2016, il cui contenuto è da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente;

CONSIDERATA la necessità di assicurare una temporanea segnaletica adeguata alle esigenze, al fine di consentire la sosta dei predetti veicoli, ed a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare, attraverso l'integrazione della segnaletica stradale;

RITENUTO, pertanto, di dover predisporre idonea segnaletica stradale temporanea che vada ad integrare quella ivi esistente con il precipuo scopo di garantire, il più possibile, la viabilità veicolare e pedonale; VISTI

- il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione C.d.S.);
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.);
- la L. 15 maggio 1997, n. 127;
- il Decreto Sindacale n. 14 del 19.09.2016, che attribuisce la responsabilità della viabilità e traffico e l'adozione dei relativi provvedimenti in capo al Comandante della Polizia Locale,

ORDINA

che il giorno il 13 novembre 2016

- dalle ore 08:00 alle ore 13:00, in n. 3 stalli presenti nel parcheggio di Corso Garibaldi adiacente la Villa Comunale (come da segnaletica stradale provvisoria ivi collocata) sia vietata la sosta veicolare con la sanzione accessoria della rimozione forzata, al fine di consentire la collocazione dei veicoli in servizio all'evento descritto in narrativa;
- Il richiedente, è altresì autorizzato ad accedere in Piazza del Teatro con un veicolo adibito al trasporto delle attrezzature mediche, e raggiungere il Polo Eden.

L'eventuale riduzione delle aree interessate dal presente provvedimento è rimessa alla valutazione discrezionale del Comando di Polizia Locale, che, assieme agli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada, è incaricato della vigilanza e dell'esatta osservanza della presente ordinanza, che entrerà in vigore con l'apposizione della prescritta segnaletica verticale.

L'Ufficio Messi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme, nei modi e nei termini di legge, avendo cura di darne copia ai seguenti soggetti:

Si avverte che:

A norma dell'articolo 37, comma 3, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Ministro dei lavori pubblici.

- A norma dell'articolo 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo.
- A norma dell'articolo 8 della succitata L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Comandante della Polizia Municipale.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché la normativa vigente in materia.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Magg. Dott. MUCCIANTE MAURIZIO